

TRIBUNALE DI BARI

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta di archiviazione formulata dal PM nei confronti di

xxxxx, nato il 24.7.1992 in Afghanistan,

per il reato di cui all'art. 10 bis DL 25.7.98 n. 286, in Lesina il 15.9.89;

rilevato che, sebbene non sia espressamente prevista l'esclusione dei soggetti minorenni dall'ambito applicativo della nuova fattispecie, si può pervenire alla sua incompatibilità con la condizione dei soggetti minorenni sulla base di un'interpretazione adeguatrice, fondata sulla lettura coordinata delle norme costituzionali e convenzionali, dall'arti. 37 bis l.n. 184 del 1983 e dall'art. 19 cpv. lett. A) TU immigrazione, da cui si desuma il principio per cui il minore straniero che si trovi in Italia in condizioni abbandono non può essere espulso, ma deve anzi ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti;

che non è configurabile il reato di permanenza sul territorio italiano del minore straniero, soggetto destinatario di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 DPR 31.8.99 n. 394 e considerato che ad appena pochi giorni dal fatto, il minore ha beneficiato di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura; che, quanto al reato di ingresso, alla stregua di quanto argomentato, e al di là delle aporie del sistema che inducono a ritenere la non configurabilità del reato, è dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendosi verosimilmente il minore affidato a soggetti adulti e, verosimilmente, a legittime aspettative di tutela;

DISPONE

L'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al PM.

Bari 11 dicembre 2009

IL GIP